

TI_GERICHTE 11.1994.25 vom 4. Januar 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-01-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1994.25

FR: TI_GERICHTE 11.1994.25 du 4 janvier 1996

IT: TI_GERICHTE 11.1994.25 del 4 gennaio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha respinto l'istanza di divisione poiché ha ritenuto prevalenti le disposizioni di ultima volontà della defunta, che l'esecutore testamentario è tenuto a mettere in opera, anche in presenza di un accordo sottoscritto da tutti gli eredi in deroga al testamento. Il primo giudice, dopo aver constatato che tutti i gioielli oggetto dell'istanza di divisione erano già stati consegnati alla coerede cui la testatrice li aveva destinati - poco importa se per legato o per norma divisionale - ha rilevato che l'istanza di divisione si fondava sull'accordo 11 giugno 1987, di carattere obbligatorio e non ereditario, ed era pertanto inammissibile. L'appellante censura tale conclusione, sostenendo che gli eredi potevano legittimamente derogare alle disposizioni di ultima volontà e pertanto dividere i gioielli fra di loro, di modo che l'azione di divisione sarebbe proponibile.

E. 2

Giusta l'art. 608 cpv. 3 CC l'attribuzione di un oggetto della successione a un erede vale come norma divisionale e non come legato, salvo che una diversa intenzione non risulti dalla disposizione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nel dubbio l'attribuzione di un oggetto facente parte della successione a uno degli eredi deve essere considerata norma di divisione e non legato (cfr. DTF 100 II 440). Tuttavia tale presunzione non è assoluta e occorre prendere in considerazione tutti i fattori che possano in qualche modo servire ad interpretare la volontà del testatore (DTF 100 II 440; 103 II 88).

E. 3

Nella fattispecie occorre quindi esaminare e interpretare il testamento della defunta _____ (doc.1) per determinare se il lascito dei gioielli costituisce un legato in favore della coerede _____ o una norma divisionale ai sensi dell'art. 522 cpv. 2 CC. a) Se la coerede succitata avesse ricevuto i gioielli in qualità di erede, infatti, l'accordo derogante alle disposizioni testamentarie sarebbe possibile, contrariamente a quanto sostiene il Pretore (cfr. Tuor, Commentario bernese, ad art. 518 CC, n. 16 e 17; P. Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, IV, Friburgo 1975, p. 152 e 780; P. Piotet, Précis de droit successoral, 2 a ed., Berna 1988, p. 165; DTF 85 II 554). In tal caso la convenzione 11 giugno 1987 (doc. A) costituirebbe un contratto di divisione ai sensi dell'art. 634 CC e l'istanza presentata dall'appellante giusta l'art. 604 CC sarebbe di principio ammissibile. b) Se invece la destinataria dei preziosi li avesse ricevuti in qualità di legataria, l'accordo relativo al lascito dei gioielli assumerebbe natura strettamente obbligatoria fra lei e gli altri eredi. In tale

